

Un intermediario finanziario straniero (sia pure appartenente ad un paese comunitario) che non è iscritto, né risulta aver chiesto l'iscrizione, nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 non è autorizzato a rilasciare cauzioni o fideiussioni nel nostro paese, né a svolgervi, in generale, attività di intermediazione finanziaria. La circostanza che la società sia iscritta nel registro delle compagnie di un paese membro dell'UE è del tutto irrilevante, poiché l'attività bancaria e di intermediazione è disciplinata in Italia da norme inderogabili che prevedono la previa iscrizione del soggetto in apposito elenco ed il suo assoggettamento al controllo e alla vigilanza degli organi appositamente competenti a condizione che sussistano requisiti specifici, riguardanti l'attività svolta, la dimensione ed il rapporto tra indebitamento e patrimonio; stabiliti dal Ministero del Tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob. Non è, inoltre, conferente sostenere che il diniego, per le società aventi sede in paesi comunitari, della possibilità di operare in Italia sarebbe in contrasto con il Trattato Cee, ed in particolare con gli articoli 48 e 49 che vietano ogni discriminazione nei confronti di imprese o cittadini che abbiano la propria sede o domicilio in uno degli stati membri. Ciò peraltro risulta erroneo in quanto, attesa la stretta inerenza dell'attività di prestazione di cauzioni all'interesse pubblico al più efficace svolgimento delle gare di appalto pubblico, non è contrario al diritto comunitario che uno Stato membro assoggetti a controllo, mediante autorizzazione, anche l'attività di soggetti comunitari stabiliti in altri Stati (cfr., in materia di coassicurazione, Corte giust. CE, 4 dicembre 1986, C-205/84, Commissione Ce c. Repubblica federale di Germania).